

Explanatory document for transposition of directives - non-binding template*
(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Directive: DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/1262 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2024 che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali

Transposition deadline(s): pubblicazione entro il 4 dicembre 2025, con applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2026
(Scadenza/e del recepimento:)

Contact details (Commission + Member States):

(Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):) European Commission, Directorate-General for Environment, Safe & Sustainable Chemicals Unit

(ENV.C.4) at ENV-LABORATORY-ANIMALS@ec.europa.eu

<http://www.ec.europa.eu/animals-in-science>;

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):

(Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e *link* diretto se esistente):)

Decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali usati a fini scientifici



General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful):

(Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):)

Il recepimento si inserisce nell'ambito degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e trova fondamento giuridico nella legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, Allegato A, n. 12).

Nello specifico la direttiva (UE) 2024/1262 non introduce nuovi obblighi di principio, ma si limita ad aggiornare specifici parametri tecnici per l'alloggiamento, il trattamento e la soppressione di specie animali in ambito sperimentale ed integrare contenuti meramente esecutivi negli allegati tecnici (III e IV) del decreto legislativo 26/2014, già recepitore la direttiva 2010/63/UE. Le nuove tabelle sono, ovviamente, coerenti con l'impianto del d.lgs. 26/2014.

Le modifiche operano esclusivamente sugli allegati al decreto legislativo 26/2014 che definiscono requisiti minimi operative, non vi è incidenza su altre leggi o regolamenti nazionali.

La forma di decreto legislativo risulta la soluzione giuridicamente più appropriata per raggiungere lo scopo prefissato.

Il testo non introduce nuove definizioni formali, ma aggiorna e specifica parametri tecnici esistenti (es. spazi minimi, qualità dell'acqua, modalità di soppressione).

Il provvedimento all'esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Correlation table:
(Tabella di concordanza:)

Updated on:
(Aggiornata il: 11/08/2025)

Directive (Direttiva)		Additional information provided by Commission services (Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione)	National transposition measure** (Misure nazionali di recepimento**)		Comments/explanations from Member State/ Link to the consolidated version if available (Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidata se disponibile)
Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Paragrafo/i)	Provision(s)/Description of the obligation (Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo)		Article(s)/Paragraph(s) (Articolo/i/Comma/i)	Text of the provision(s) (Testo della/delle disposizione/i)	
1) Allegato punto 1 sezione A L'allegato III è sezione A è così modificata:		nessuna	ART. 1 Alla Sezione A dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26		Nessun commento in quanto il testo è recepito tal quale



i)	i) il titolo del paragrafo 2.3 è sostituito dal seguente: «2.3. Rumore e vibrazione»;		a)	a) il titolo del paragrafo 2.3 è sostituito dal seguente: «2.3. Rumore e vibrazione»;	
ii)	ii) al paragrafo 2.3 è aggiunta la lettera d) seguente: «d) Per gli animali acquatici, le apparecchiature che causano rumore o vibrazioni, come generatori o sistemi di filtraggio, non devono nuocere al benessere degli animali.»;		b)	b) al paragrafo 2.3 è aggiunta la seguente lettera d): «d) Per gli animali acquatici, le apparecchiature che causano rumore o vibrazioni, come generatori o sistemi di filtraggio, non devono nuocere al benessere degli animali.»;	
iii)	iii) il titolo del paragrafo 2.4 è sostituito dal seguente: «2.4. Impianti di allarme e piani di emergenza»;		c)	c) il titolo del paragrafo 2.4 è sostituito dal seguente: «2.4. Impianti di allarme e piani di emergenza»;	
iv)	iv) al paragrafo 2.4 è aggiunta la lettera d) seguente: «d) devono essere predisposti piani di emergenza efficaci per garantire la salute e il benessere degli animali qualora venissero a mancare elementi essenziali dell'allevamento.»;		d)	d) al paragrafo 2.4 è aggiunta la lettera d) seguente: «d) devono essere predisposti piani di emergenza efficaci per garantire la salute e il benessere degli animali qualora venissero a mancare elementi essenziali dell'allevamento.»	
La sezione B è così modificata:			Alla Sezione B dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26:		



i)	Al paragrafo 8 è aggiunto il secondo comma seguente: «Per gli alloggiamenti di uccelli prelevati allo stato selvatico, lo spazio minimo disponibile di cui alle tabelle da 8.1 a 8.10 si applica ogniqualvolta gli uccelli siano tenuti per periodi superiori a 24 ore. Quando gli uccelli sono tenuti per periodi più brevi, si devono adottare misure per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali.»;		a)	a) al paragrafo 8 è aggiunto il seguente secondo periodo: «Per gli alloggiamenti di uccelli prelevati allo stato selvatico, lo spazio minimo disponibile di cui alle tabelle da 8.1 a 8.10 si applica ogniqualvolta gli uccelli siano tenuti per periodi superiori a 24 ore. Quando gli uccelli sono tenuti per periodi più brevi, si devono adottare misure per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali.»;	
ii)	ii) al paragrafo 8 sono aggiunte le tabelle 8.8, 8.9 e 8.10 (vedi tabelle)*		b)	b) al paragrafo 8 sono aggiunte le seguenti tabelle 8.8, 8.9 e 8.10 (vedi tabelle)*	*Tabelle 8.8, 8.9 e 8.10 sono recepite tal quali
iii)	iii) il paragrafo 11.1 è sostituito dal seguente: «11.1. Fornitura e qualità dell'acqua. È necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata. Il flusso d'acqua nei sistemi di ricircolo o il filtraggio all'interno delle vasche deve essere sufficiente e garantire che i parametri di qualità dell'acqua siano mantenuti a livelli soddisfacenti, in funzione delle caratteristiche del sistema di allevamento, delle specie e delle esigenze della fase di sviluppo. Se necessario, l'acqua deve essere filtrata o trattata per eliminare le sostanze che possano nuocere ai pesci. I parametri di qualità dell'acqua devono rimanere sempre entro intervalli accettabili che permettano lo svolgimento		c)	c) il paragrafo 11.1 è sostituito dal seguente: «11.1. Fornitura e qualità dell'acqua. È necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata. Il flusso d'acqua nei sistemi di ricircolo o il filtraggio all'interno delle vasche deve essere sufficiente e garantire che i parametri di qualità dell'acqua siano mantenuti a livelli soddisfacenti, in funzione delle caratteristiche del sistema di allevamento, delle specie e delle esigenze della fase di sviluppo. Se necessario, l'acqua deve essere filtrata o trattata per eliminare le sostanze che possano nuocere ai pesci. I parametri di qualità dell'acqua devono rimanere sempre entro intervalli accettabili che permettano lo svolgimento dell'attività	



iv)	<p>dell'attività normale e sostengano la fisiologia di una specie e di una fase di sviluppo determinate. Il flusso d'acqua deve permettere ai pesci di nuotare correttamente e di mantenere un comportamento normale. Deve essere previsto il tempo necessario per l'acclimatazione e l'adattamento dei pesci ai cambiamenti nella qualità dell'acqua. Si devono adottare misure opportune per ridurre al minimo variazioni improvvise dei vari parametri che influiscono sulla qualità dell'acqua. Occorre monitorare il flusso e il livello dell'acqua e garantire che siano adeguati.»;</p> <p>iv) il paragrafo 11.2 è sostituito dal seguente: «11.2. Ossigeno, composti azotati, biossido di carbonio, pH e salinità La concentrazione di ossigeno deve essere appropriata alle specie interessate e al contesto nel quale vivono. Se necessario, deve essere fornita un'aerazione supplementare dell'acqua della vasca, in funzione del sistema di allevamento. Le concentrazioni di biossido di carbonio e di composti azotati, in particolare ammoniaca, nitriti e nitrati, devono essere mantenute al di sotto dei livelli nocivi. La qualità dell'acqua deve essere monitorata utilizzando un calendario di analisi definito con una frequenza sufficiente a rilevare le variazioni di questi parametri critici e</p>		d)	<p>normale e sostengano la fisiologia di una specie e di una fase di sviluppo determinate. Il flusso d'acqua deve permettere ai pesci di nuotare correttamente e di mantenere un comportamento normale. Deve essere previsto il tempo necessario per l'acclimatazione e l'adattamento dei pesci ai cambiamenti nella qualità dell'acqua. Si devono adottare misure opportune per ridurre al minimo variazioni improvvise dei vari parametri che influiscono sulla qualità dell'acqua. Occorre monitorare il flusso e il livello dell'acqua e garantire che siano adeguati.»;</p> <p>d) il paragrafo 11.2 è sostituito dal seguente: «11.2. Ossigeno, composti azotati, biossido di carbonio, pH e salinità. La concentrazione di ossigeno deve essere appropriata alle specie interessate e al contesto nel quale vivono. Se necessario, deve essere fornita un'aerazione supplementare dell'acqua della vasca, in funzione del sistema di allevamento. Le concentrazioni di biossido di carbonio e di composti azotati, in particolare ammoniaca, nitriti e nitrati, devono essere mantenute al di sotto dei livelli nocivi. La qualità dell'acqua deve essere monitorata utilizzando un calendario di analisi definito con una frequenza sufficiente a rilevare le variazioni di questi parametri critici e</p>	
-----	--	--	----	--	--



vii)	<p>Laddove possibile, i pesci devono essere manipolati senza rimuoverli dall'acqua. La manipolazione dei pesci sia dentro l'acqua che fuori deve essere ridotta al minimo e le attrezzature a diretto contatto con i pesci devono essere umidificate. I pesci non devono essere manipolati a una temperatura che si avvicini agli estremi dell'intervallo di temperature dell'acqua che essi sono in grado di tollerare.»;</p> <p>vii) è aggiunto il paragrafo 11.6 seguente: «11.6. Pesci zebra 11.6.1 Qualità dell'acqua</p> <p>Tabella 11.1** Requisiti per i parametri dell'acqua nei sistemi di alloggiamento dei pesci zebra 11.6.2. Illuminazione Durante la fase luminosa, i livelli di illuminazione devono essere costanti, tranne in caso di brevi transizioni alba/crepuscolo, laddove utilizzate. Nella fase di buio, il buio deve essere totale. 11.6.3. Densità di popolamento e complessità ambientale Per i pesci zebra adulti non devono essere utilizzati volumi d'acqua inferiori a 1 litro. Le densità di popolamento non devono superare 10</p>		g)	<p>della dimensione dei pesci e della temperatura dell'acqua.</p> <p>Laddove possibile, i pesci devono essere manipolati senza rimuoverli dall'acqua. La manipolazione dei pesci sia dentro l'acqua che fuori deve essere ridotta al minimo e le attrezzature a diretto contatto con i pesci devono essere umidificate. I pesci non devono essere manipolati a una temperatura che si avvicini agli estremi dell'intervallo di temperature dell'acqua che essi sono in grado di tollerare.»;</p> <p>g) è aggiunto il paragrafo 11.6 seguente: «11.6. Pesci zebra 11.6.1 Qualità dell'acqua</p> <p>Tabella 11.1** Requisiti per i parametri dell'acqua nei sistemi di alloggiamento dei pesci zebra 11.6.2. Illuminazione Durante la fase luminosa, i livelli di illuminazione devono essere costanti, tranne in caso di brevi transizioni alba/crepuscolo, laddove utilizzate. Nella fase di buio, il buio deve essere totale. 11.6.3. Densità di popolamento e complessità ambientale Per i pesci zebra adulti non devono essere utilizzati volumi d'acqua inferiori a 1 litro. Le densità di popolamento non devono superare 10</p>	Tabella 11.1** riportata tal quale
------	---	--	----	---	---------------------------------------



viii)	<p>pesci adulti/litro. Le dimensioni e la forma della vasca devono consentire ai pesci di mantenere il comportamento e le attività di nuoto naturali. Deve essere evitato un alloggiamento singolo prolungato.»; viii) è aggiunto il paragrafo 12 seguente:</p> <p>«12. Cefalopodi 12.1. Fornitura e qualità dell'acqua È necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata La progettazione della vasca e il flusso dell'acqua devono soddisfare le esigenze dell'animale, compresa un'adeguata ossigenazione in funzione della dimensione, della fase di vita e delle esigenze comportamentali. La temperatura, la salinità, il pH e i livelli dei composti azotati dell'acqua devono essere adeguati alle esigenze delle specie e delle forme di vita. Le fughe e l'introduzione accidentale di elementi estranei devono essere evitate utilizzando, se necessario, coperture. Deve essere previsto il tempo necessario per l'acclimatazione e l'adattamento dei cefalopodi ai cambiamenti nella qualità dell'acqua.</p>		h)	<p>pesci adulti/litro. Le dimensioni e la forma della vasca devono consentire ai pesci di mantenere il comportamento e le attività di nuoto naturali. Deve essere evitato un alloggiamento singolo prolungato.»; h) è aggiunto il paragrafo 12 seguente:</p> <p>«12. Cefalopodi 12.1. Fornitura e qualità dell'acqua È necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata. La progettazione della vasca e il flusso dell'acqua devono soddisfare le esigenze dell'animale, compresa un'adeguata ossigenazione in funzione della dimensione, della fase di vita e delle esigenze comportamentali. La temperatura, la salinità, il pH e i livelli dei composti azotati dell'acqua devono essere adeguati alle esigenze delle specie e delle forme di vita. Le fughe e l'introduzione accidentale di elementi estranei devono essere evitate utilizzando, se necessario, coperture. Deve essere previsto il tempo necessario per l'acclimatazione e l'adattamento dei cefalopodi ai cambiamenti nella qualità dell'acqua.</p>	
-------	--	--	----	--	--



<p>Allegato punto 2-</p> <p>a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p>	<p>12.2. Illuminazione L'intensità luminosa e il fotoperiodo devono soddisfare i requisiti della specie.</p> <p>12.3. Alimentazione Ai cefalopodi deve essere fornito un regime di alimentazione adeguato alla specie, alla fase di sviluppo e alle esigenze comportamentali.</p> <p>12.4. Arricchimento e manipolazione. I cefalopodi devono ricevere una quantità adeguata e sufficiente di stimoli fisici, cognitivi e sensoriali per consentire un'ampia gamma di comportamenti propri della specie. Le condizioni di alloggiamento devono tenere conto delle esigenze sociali proprie della specie (ad esempio, abitudini di vita solitaria o di gruppo). Laddove opportuno per la specie, devono essere forniti rifugi o tane. Laddove possibile, i cefalopodi devono essere manipolati senza rimuoverli dall'acqua. La manipolazione dei cefalopodi sia dentro l'acqua che fuori deve essere ridotta al minimo e le attrezzature a diretto contatto con gli animali devono essere umidificate</p> <p>Tabella 12.1. Cefalopodi***</p>		<p>ART. 2</p> <p>a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p>	<p>12.2. Illuminazione L'intensità luminosa e il fotoperiodo devono soddisfare i requisiti della specie.</p> <p>12.3. Alimentazione Ai cefalopodi deve essere fornito un regime di alimentazione adeguato alla specie, alla fase di sviluppo e alle esigenze comportamentali.</p> <p>12.4. Arricchimento e manipolazione I cefalopodi devono ricevere una quantità adeguata e sufficiente di stimoli fisici, cognitivi e sensoriali per consentire un'ampia gamma di comportamenti propri della specie. Le condizioni di alloggiamento devono tenere conto delle esigenze sociali proprie della specie (ad esempio, abitudini di vita solitaria o di gruppo). Laddove opportuno per la specie, devono essere forniti rifugi o tane. Laddove possibile, i cefalopodi devono essere manipolati senza rimuoverli dall'acqua. La manipolazione dei cefalopodi sia dentro l'acqua che fuori deve essere ridotta al minimo e le attrezzature a diretto contatto con gli animali devono essere umidificate.</p> <p>Tabella 12.1. Cefalopodi***</p>	<p>Tabella 12.1. Cefalopodi*** riportata tal quale</p>
---	--	--	---	--	---



<p>b) il paragrafo 3 è così modificato:</p> <p>i)</p> <p>ii)</p>	<p>«2. La soppressione degli animali è completata mediante uno dei seguenti metodi:</p> <p>a) conferma dell'arresto permanente della circolazione;</p> <p>b) distruzione del cervello;</p> <p>c) dislocazione del collo;</p> <p>d) dissanguamento; o</p> <p>e) conferma dell'insorgenza del rigor mortis</p> <p>I metodi di conferma della morte devono essere appropriati alla specie da sopprimere.»;</p> <p>Tabella****</p> <p>ii) all'elenco «Requisiti» è aggiunto il punto 17 seguente:</p> <p>«17. Da utilizzarsi solo per i pesci zebra (Danio rerio) ≥ 16 giorni dopo la fecondazione e di una lunghezza del corpo ≤ 5 cm. La temperatura per l'ipotermia deve essere ≤ 4 °C e la differenza di temperatura rispetto alla temperatura di alloggio deve essere ≥ 20 °C. I pesci non devono entrare in contatto diretto con il ghiaccio. Il</p>	<p>b) al paragrafo 3, la tabella è sostituita dalla seguente:</p> <p>c) al paragrafo 3, all'elenco "Requisiti" è aggiunto il seguente punto 17:</p>	<p>«2. La soppressione degli animali è completata mediante uno dei seguenti metodi:</p> <p>a) conferma dell'arresto permanente della circolazione;</p> <p>b) distruzione del cervello;</p> <p>c) dislocazione del collo;</p> <p>d) dissanguamento; o</p> <p>e) conferma dell'insorgenza del rigor mortis.</p> <p>I metodi di conferma della morte devono essere appropriati alla specie da sopprimere.»;</p> <p>Tabella****</p> <p>«17. Da utilizzarsi solo per i pesci zebra (Danio rerio) ≥ 16 giorni dopo la fecondazione e di una lunghezza del corpo ≤ 5 cm. La temperatura per l'ipotermia deve essere ≤ 4 °C e la differenza di temperatura rispetto alla temperatura di alloggio deve essere ≥ 20 °C. I pesci non devono entrare in contatto diretto con il ghiaccio. Il</p>	
--	---	---	---	--



	tempo minimo di esposizione deve essere di cinque minuti.».			tempo minimo di esposizione deve essere di cinque minuti.».	
--	---	--	--	---	--

White: Articles/paragraphs where transposition is required (Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)
Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition. (Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)
Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required (Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)



** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)

